



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 71 del 28 novembre 2007

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.40 del 18/06/2018



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>Capo I – Disposizioni generali</i>	4
Art. 1- Ambito di applicazione del Regolamento	4
TITOLO II- OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	4
<i>Capo I – Occupazioni</i>	4
Art. 2- Occupazioni di spazi ed aree pubbliche	4
Art. 3- Occupazioni d'urgenza	5
Art. 4- Occupazioni abusive	5
Art. 5 - Commercio su aree pubbliche	6
Art. 6 – Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri e depositi	6
Art. 7 - Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo, scavi	6
Art. 8 - Altre occupazioni	7
Art. 9 – Mezzi pubblicitari ed affissionali - Antenne per la telefonia	7
<i>Capo II – Concessione</i>	7
Art. 10 - Attivazione del procedimento amministrativo: richiesta di occupazione	7
Art. 11 - Servizio comunale competente	8
Art. 12 – Istruttoria della richiesta	8
Art. 13 – Contenuto della concessione	8
Art. 14 – Durata della concessione	9
Art. 15 - Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione	9
Art. 16 - Modifica, sospensione e revoca della concessione	10
Art. 17- Decadenza ed estinzione della concessione	10
Art. 18 - Criteri generali per l'assegnazione temporanea di spazi ed aree pubbliche a particolari categorie di soggetti	10
<i>Capo III – Obblighi del concessionario</i>	11
Art. 19 - Obblighi del concessionario	11
TITOLO III- CANONE DI CONCESSIONE	12
<i>Capo I – Istituzione e criteri di applicazione del canone</i>	12
Art. 20 - Istituzione ed oggetto del canone per l'occupazione di suolo pubblico	12
Art. 21- Soggetto passivo	12
Art. 22- Criteri per la determinazione della tariffa	12
Art. 23 - Classificazione delle strade	13
Art. 24 - Entità dell'occupazione	13
Art. 25 - Coefficiente moltiplicatore	14
Art. 26 - Determinazione del canone	14
Art. 27 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	14
Art. 28 – Casi particolari	15
<i>Capo II – Esoneri</i>	15
Art. 29 – Esoneri	15
TITOLO IV – VERSAMENTO DEL CANONE, SANZIONI, RIMBORSI E CONTENZIOSO	16
<i>Capo I – Versamento del canone</i>	16
Art. 30 - Versamento del canone	16
<i>Capo II – Sanzioni</i>	17
Art. 31 – Sanzioni ordinarie	17
Art. 32 – Sanzioni per occupazioni abusive	18



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

<i>Capo III – Attività di controllo e riscossione coattiva, rimborsi e contenzioso</i>	<i>18</i>
Art. 33 - Attività di controllo e riscossione coattiva	18
Art. 34 – Rimborsi	19
Art. 35 – Contenzioso	19
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	19
Art. 36 - Disposizioni finali	19
ALLEGATO A) CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI	20
ALLEGATO B) COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	24



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1- Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., disciplina:
 - i principi fondamentali in materia di provvedimenti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - i criteri di determinazione e di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le relative agevolazioni ed esenzioni dal canone;
 - le modalità ed i termini di pagamento e riscossione anche coattiva del canone, e relative sanzioni;
 - la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
2. L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria potestà regolamentare, assoggetta il titolare della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di un canone determinato in base a tariffa. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, tenuto conto del valore economico della disponibilità degli stessi, delle attività esercitate dal richiedente la concessione, dei benefici che lo stesso può ritrarre dall'occupazione, nonché dal conseguente disagio o sacrificio derivante alla collettività.
3. Ai fini del presente Regolamento s'intendono:
 - per "**canone**", il corrispettivo dovuto all'Amministrazione comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - per "**concessione**", l'atto amministrativo mediante il quale l'Amministrazione comunale autorizza l'occupazione, a carattere permanente e/o temporaneo, di spazi ed aree pubbliche;
 - per "**concessionario**", il titolare dell'atto di concessione;
 - per "**occupazione**" o "**occupare**", la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo o di spazio pubblico, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - per "**suolo pubblico**" o "**spazio pubblico**", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali, compresi all'interno dei centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati ai sensi dell'art.2 c.7 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) s.m.i.
 - per "**area pubblica attrezzata**", l'area pubblica da adibire saltuariamente al commercio, munita di servizi (es.energia elettrica, servizi igienici).

TITOLO II- OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capo I – Occupazioni

Art. 2- Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione, temporanea o permanente, di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

- sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, e aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Le stesse possono essere giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

Ai fini dell'applicazione del canone sono ricorrenti le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono nel tempo.

Art. 3- Occupazioni d'urgenza

1. E' consentita, eccezionalmente, l'occupazione prima del regolare rilascio della concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza ed obiettiva necessità, oppure per salvaguardare la pubblica incolumità, sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di fornire immediata comunicazione dell'occupazione (via telefono, fax, telegramma, ect.) al Comando di Polizia Municipale oltre agli altri organismi statuali competenti (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, ect).
3. Il Comando di Polizia Municipale provvede, acquisite le attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza, a rilasciare la concessione in via di sanatoria, incluse eventuali prescrizioni. Il pagamento del canone dovrà essere contestuale al rilascio della concessione in sanatoria.
4. Per le aziende erogatrici di pubblici servizi che effettuano lavori di manutenzione con le caratteristiche di cui al comma 1, la concessione si intende accordata a seguito della comunicazione scritta trasmessa al Comando di Polizia Municipale. Tale comunicazione sarà inoltrata agli uffici competenti affinché attestino l'esistenza o meno delle condizioni d'urgenza. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservata presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa per essere esibita agli agenti addetti al controllo.
5. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni prescritte nel caso di occupazione abusive ed all'obbligo dell'immediata liberazione dell'area.
6. L'occupazione d'urgenza dovrà comunque rispettare tutti i criteri di sicurezza e dovrà essere conforme alle indicazioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione.

Art. 4- Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate in assenza della prescritta concessione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione, incluso l'ampliamento non autorizzato dell'area occupata;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca, decadenza, sospensione o di estinzione della medesima;
 - c) le occupazioni realizzate da soggetto diverso dall'intestatario della concessione, che non ha presentato domanda di subentro (voltura) della concessione, da effettuarsi entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di cessione dell'attività;
 - d) le occupazioni realizzate in assenza del pagamento del canone annuale.
3. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 3 (Occupazioni d'urgenza) o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
4. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera g) del D. Lgs 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti a carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente Pubblico Ufficiale.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

5. In caso di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, procede alla constatazione e contestazione della relativa violazione, da farsi con verbale redatto ai sensi dell'art.14 Legge 689/81 s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni relative. Nello stesso verbale l'Autorità competente può disporre, anche contestualmente al provvedimento di contestazione, la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi trascorso il quale, vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti le relative spese.
6. Rimane a carico dell'occupante di fatto la responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione.
7. L'occupante di fatto è tenuto al pagamento del canone alle tariffe vigenti ed in relazione all'effettiva durata dell'occupazione, oltre alle sanzioni per occupazione abusiva in base a quanto indicato all'art.32 (Sanzioni per occupazioni abusive) del presente Regolamento, ed alle eventuali spese per la riduzione in pristino. Il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.
8. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'Amministrazione comunale ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

Art. 5 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio è disciplinato, oltre che dal presente Regolamento, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, dai Regolamenti speciali, nonché dalle disposizioni attuative in materia.
2. In caso di subentro nella concessione con posteggio per il commercio su aree pubbliche, il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico è completamente a carico dell'originario titolare della concessione. Alla domanda di subentro (voltura) della concessione dovrà essere allegata copia del bollettino di c/c postale da cui risulta il pagamento del canone relativo all'intero anno solare di riferimento.
3. In caso di sospensione dell'attività per gravi motivi, certificata dalle risultanze presso la Camera di Commercio, il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico è sospeso per il periodo corrispondente. Le assenze per malattie, ferie, brutto tempo o altro non comportano la riduzione o rimborso del canone dovuto.
4. Il posteggio non occupato dal concessionario durante l'anno viene riassegnato, ai sensi dell'art.28 c.11 del D.Lgs 114/98 s.m.i., per ogni giornata di assenza, al altro richiedente ('spuntista') il quale è tenuto a corrispondere il relativo canone giornaliero.
5. I concessionari del posteggio devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti. E' vietato agli assegnatari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione in assenza di specifica autorizzazione.
6. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Titolo IV- Disciplina del commercio in forma itinerante del vigente regolamento per il Commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n.32 del 20.04.2005 s.m.i., e alle delibere di Giunta n.91/05 s.m.i. e n.7/07s.m.i. che definiscono le linee di indirizzo per l'istituzione, in via sperimentale, di posteggi isolati in deroga ai limiti orari.
7. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione ai sensi del presente Regolamento. La stessa non potrà essere localizzata sulla carreggiata stradale e dovrà sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime e delle prescrizioni previste dal vigente Codice della Strada.
8. E' fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia igienico - sanitaria e dal vigente Regolamento d'igiene, sanità pubblica e veterinaria per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

Art. 6 – Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri e depositi

1. Senza preventiva concessione dell' Amministrazione comunale, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Nel caso vengano eseguiti lavori o deposito di materiali, apertura di cantieri sulle aree pubbliche dovranno esser rispettate le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente Codice della Strada (D.Lgs 285/92) e dal relativo adeguamento Regolamento attuativo (DPR 16/12/92 n.495), nonché le norme e prescrizioni contenute negli strumenti urbanistico-edilizi vigenti.

Art. 7 - Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo, scavi

1. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
2. Nel caso vengano eseguiti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso del nulla osta per l'esecuzione dei lavori, rilasciato dal servizio competente, contenente le prescrizioni tecniche per il ripristino del suolo e per lo svolgimento dei lavori previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa, rilasciata in conformità alla delibera di Giunta Comunale n.131 del 11.11.2004 s.m.i., od in seguito al pagamento di apposita cauzione (art. 13 c.2 Contenuto della concessione) a garanzia del regolare ripristino dei luoghi.

Art. 8 - Altre occupazioni

1. I nomadi od altra popolazione errante dovranno sostare nelle aree all'uopo destinate dalla Pubblica Amministrazione. L'accesso a tali aree è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Polizia Municipale. Qualora l'occupazione avvenga senza titolo od in aree non destinate a tale tipo di utilizzo, la Polizia Municipale si attiverà nei modi e forme di legge per fare cessare l'occupazione.

Art. 9 – Mezzi pubblicitari ed affissionali - Antenne per la telefonia

1. Per gli impianti pubblicitari si fa rinvio allo specifico Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari ed affissionali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.81 del 19.06.2002 s.m.i.
2. Per le antenne di telefonia mobile si fa riferimento alle specifiche convenzione sottoscritte in materia

Capo II – Concessione

Art. 10 - Attivazione del procedimento amministrativo: richiesta di occupazione

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nell'ambito del territorio comunale, deve essere preceduto dalla presentazione di apposita domanda al competente ufficio comunale, volta ad ottenere il rilascio di un specifico atto di concessione.
2. La *domanda*, redatta in carta legale, deve contenere gli elementi utili ad identificare:
 - a) il soggetto che intende effettuare l'occupazione;
 - b) l'area che si intende occupare e la relativa superficie;
 - c) lo scopo e le modalità di occupazione;
 - d) la durata dell'occupazione stessa.
3. E' facoltà dell' Amministrazione comunale vietare l'occupazione del suolo pubblico per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonchè dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità. Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o praticino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione; a tal fine il concessionario, all'atto della presentazione della richiesta di occupazione di spazi o aree pubbliche, sottoscrive apposita dichiarazione con la quale si impegna,



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

sotto la propria responsabilità, al rispetto sia della disposizione del presente articolo, sia della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal presente comma costituisce causa di decadenza dalla concessione per l'eventuale rimanente periodo di efficacia della stessa"

4. La domanda deve essere corredata della relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, bozzetti, ecc.) e dei dati ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria della domanda, compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui il richiedente sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.
5. In presenza di più domande rivolte ad ottenere l'occupazione della medesima area pubblica, la concessione di occupazione viene rilasciata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda risultante dal protocollo del Comune, salvo che il Comune non stabilisca criteri diversi mediante preventiva pubblicazione di bando per l'assegnazione di area pubblica.
6. Al fine di semplificare l'attività amministrativa, nel caso di:
 - a) occupazioni temporanee effettuate da parte di particolari categorie di soggetti (es. venditori di proprie opere dell'ingegno, espositori, ect.) in occasione di fiere, mercati, festeggiamenti, manifestazioni, iniziative in occasioni di particolari ricorrenze, di cui al successivo art.18 (Criteri generali per l'assegnazione temporanea di spazi ed aree pubbliche a particolari categorie di soggetti);
 - b) occupazioni elencate all'art. 29 – Occupazioni gratuite;
 - c) occupazioni per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
 - durata temporale: inferiore alle 12 ore,
 - superficie occupata: non superiore ai 3 mq,
 - occupazione che: non intralcia la circolazione stradale e pedonale od il libero accesso ad abitazioni ed esercizi, effettuata con strutture rimovibili, che non invade il verde pubblico e che non arreca disturbo alla collettività;

tale occupazione di suolo pubblico potrà essere effettuata con il rilascio di un nulla-osta da parte dell'Ufficio competente, previa presentazione di una *comunicazione* di occupazione di suolo pubblico da parte dell'interessato, rispondente alle seguenti modalità:

- la comunicazione deve essere effettuata almeno 7 gg. prima dell'inizio dell'occupazione;
- deve fornire tutte le indicazioni necessarie in termini di luoghi, durata, modalità dell'occupazione, ect.

Il nulla-osta, rilasciato dal Comune, potrà contenere indicazioni e prescrizioni specifiche e dovrà essere tenuto sul luogo dell'occupazione per tutto l'arco della sua durata.

La mancata comunicazione o l'occupazione difforme da quella comunicata (in termini di spazio occupato, durata, modalità, requisiti, ect) configura un'occupazione abusiva.

7. Le occupazioni di spazi pubblici di cui all'art. 29 – Occupazioni esenti, si ritiene non abbiano rilevanza ai fini della COSAP: a seconda dei casi sono disciplinate da specifica normativa in materia (es. norme edilizie ovvero Codice della strada) e/o da convenzioni/accordi in ragione della pubblica utilità delle attività collegate (es. taxi, trasporto pubblico).

Art. 11 - Servizio comunale competente

1. La richiesta di occupazione, di cui al precedente articolo, deve essere indirizzata alle unità organizzative che verranno individuate con successivo atto di organizzazione interna.

Art. 12 – Istruttoria della richiesta

1. Il servizio competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione della concessione e, previa acquisizione di eventuali pareri di competenza degli uffici comunali o di altri enti o richiesta di documentazione integrativa, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione (spese di sopralluogo e oneri di manutenzione ecc.) sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

3. Il concessionario, per dare esecuzione all'atto di concessione, dovrà procurarsi tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
4. Il termine di conclusione del procedimento relativo al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico è stabilito in giorni 90 (novanta).

Art. 13 – Contenuto della concessione

1. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere, tra l'altro:
 - a) gli elementi identificativi del concessionario;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) le dimensioni e la destinazione d'uso degli spazi concessi;
 - e) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, e relative modalità di pagamento;
 - f) le misure di garanzia imposte per la concessione dell'area.
2. A fronte dell'esito positivo dell'istruttoria il richiedente dovrà provvedere al versamento, nei termini indicati dall'Amministrazione comunale, dei seguenti oneri:
 - a) del canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP);
 - b) delle spese di sopralluogo, se richieste, di un ammontare pari a quanto indicato nella delibera annuale di approvazione degli adeguamenti tributari e tariffari, allegata alla delibera di approvazione del Bilancio di previsione;
 - c) della cauzione, se richiesta, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata in conformità alla delibera di Giunta comunale n.131 del 11.11.2004 s.m.i, oppure sotto forma di deposito cauzionale da versarsi sul c.c.postale n.626408, intestato al Comune di Granarolo dell'Emilia – Servizio Tesoreria oppure mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale.
3. Nel caso di esecuzione di opere che determinano la manomissione del suolo e sottosuolo l'ammontare della cauzione, da versarsi con le modalità sopra indicate, è definito pari ad Euro 200,00 al ml. di scavo eseguito, con un ammontare minimo di Euro 2.000,00 . Tali valori potranno essere aggiornati annualmente, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Regolamento, tenendo conto dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un tronco stradale.
4. Negli altri casi l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere specifica cauzione, da versarsi con le modalità sopra indicate, il cui ammontare verrà definito caso per caso in ragione del tipo di opere che verranno eseguite e dei danni che potranno essere causati al demanio o al patrimonio comunale.
5. La cauzione così versata, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dall'atto di concessione ed è svincolata, solo dopo la verifica da parte dell'Ufficio Tecnico, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni al demanio o al patrimonio comunale.
6. Qualora sussistano ragioni inerenti alla funzionalità, al decoro, alla sicurezza della circolazione, potrà essere prescritta nell'atto di concessione, l'adozione o l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni ecc.) od imposta l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione stradale (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
7. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs 30.04.1992 n. 285 s.m.i.), è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 s.m.i.), ed in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

Art. 14 – Durata della concessione

1. Le concessioni di suolo pubblico sono rilasciate per la durata massima di anni 29, ai sensi dell'art.27 c.5 del D.Lgs. 285/92 s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte dell'Amministrazione comunale, di imporre nuove condizioni in ragione di sopravvenute esigenze di pubblico interesse.
2. Il periodo validità delle concessioni è stabilito dal responsabile del procedimento, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo

Art. 15 - Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo richiesto. Nella richiesta di rinnovo dovrà essere indicato se sono state apportate, o meno, delle modifiche al lay-out delle strutture presenti. In caso di modifiche sostanziali dovrà essere presentata nuovamente la relativa documentazione tecnica. L'Amministrazione comunale si riserva, in questo caso, di eseguire un nuovo sopralluogo presso l'area interessata.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga, 7(sette) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Il rinnovo o la proroga della concessione può avvenire solo se non risultano debiti liquidi ed esigibili relativi all'oggetto del presente Regolamento ed, in caso di dilazione, se i pagamenti rateali sono regolari.
5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta al servizio competente. Qualora non si sia ancora dato corso all'occupazione, nei termini indicati nell'atto di concessione, e non siano state eseguite opere sull'area assegnata, tale rinuncia libera l'Amministrazione comunale da qualunque vincolo di indisponibilità della stessa. L'ufficio competente attiverà il procedimento per la restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone e di deposito cauzionale, salvo quanto stabilito all'articolo 13 (Contenuto della concessione).
6. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione di rinuncia non si procede alla restituzione del canone già corrisposto.
7. La rinuncia non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di presentazione della relativa comunicazione, salvo verifiche espletate dal servizio competente.
8. La rinuncia della concessione per occupazione permanente decorre, al fine del pagamento del canone, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cessazione anticipata.

Art. 16 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica, la sospensione, la revoca della concessione sono comunicate al concessionario con apposito atto, nel quale è indicato il termine per l'osservanza delle disposizioni. La presentazione di eventuale ricorso non sospende tale termine.
3. In caso di revoca della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale. In mancanza, vi provvede la stessa a spese del concessionario.
4. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente dal concessionario, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in proporzione della mancata occupazione effettiva, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

5. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

Art. 17- Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico, nei seguenti casi:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme in materia stabilite dalla legge o dai regolamenti comunali;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali oneri accessori (interessi, sanzioni, cauzioni, ect);
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature fissate stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) qualora, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo entro un congruo termine, successivo alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione;
 - e) per violazione delle norme di cui all'articolo 19 (Obblighi del concessionario), relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub ingresso nell'uso del bene concesso;
 - f) per uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - g) per danni causati alle proprietà comunali.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La concessione, di cui al presente Regolamento, si estingue:
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata o prorogata;
 - b) per rinuncia del concessionario presentata al competente servizio comunale antecedentemente al termine del periodo di validità della concessione;
 - c) per morte o per sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salvo venga presentata regolare richiesta di subentro provvisorio dagli eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dalla legge;
 - d) in seguito a fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. La decadenza e l'estinzione è dichiarata, dal servizio competente, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

Art. 18 - Criteri generali per l'assegnazione temporanea di spazi ed aree pubbliche a particolari categorie di soggetti

1. L'assegnazione di spazi ed aree pubbliche, in occasione di particolari iniziative e manifestazioni, a soggetti che vendono le proprie opere dell'ingegno, ai sensi dell'art.4 c.2 lett.h) D.Lgs 114/98 s.m.i., che espongono i propri prodotti, ed agli imprenditori agricoli aderenti ad associazioni rivolte a promuovere i prodotti del territorio, è improntato, in attesa che venga predisposto un apposito Regolamento in materia, ai seguenti criteri generali:
 - a) l'Amministrazione comunale definisce all'inizio di ogni annualità le manifestazioni/iniziativa che si svolgeranno nel corso dell'anno e, per ognuna di queste, il numero di stalli destinati alle diverse tipologie di operatori (venditori opere dell'ingegno, espositori, operatori agricoli, altro);
 - b) l'Amministrazione comunale provvede a pubblicare, nel proprio sito (www.comune.granarolo-dellemila.bo.it), l'elenco di tali manifestazione con indicate le date di svolgimento, le aree disponibili per tipologia e le relative quote di canone di occupazione di suolo pubblico;
 - c) i soggetti interessati dovranno fare pervenire la loro domanda, utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione comunale, entro 45 (quarantacinque) gg. dalla data della manifestazione, allegando alla stessa il bollettino di c.c. postale con il versamento dell'intero canone di occupazione di suolo pubblico. Il canone, così versato, non verrà restituito in caso di rinuncia dell'occupazione;
 - d) il servizio competente, in base all'ordine risultante dal protocollo del Comune, predispone, entro 30 (trenta) gg dalla data della manifestazione, una specifico elenco che verrà pubblicato



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

nel proprio sito (www.comune.granarolo-dellemila.bo.it), con riportati i nominativi dei soggetti a cui è stata assegnata l'area. Il mancato pagamento del canone è causa di esclusione ai fini dell'assegnazione dello stallone;

e) le aree che rimangono disponibili, anche in seguito a rinuncia del richiedente, verranno assegnate ai soggetti che ne faranno richiesta entro i termini indicati dal servizio competente, in ragione dei tempi necessari all'organizzazione dell'evento;

f) al fine di facilitare l'attività da parte dei servizi competenti gli interessati che hanno presentato specifica domanda di partecipazione sono tenuti a comunicare, entro un congruo termine, l'eventuale rinuncia.

Al fine di semplificare l'azione amministrativa, le categorie di soggetti sopra individuati, sono sottoposti al procedimento previsto all'art.10 comma 6 del presente Regolamento. I termini di presentazione delle domande sono quelli indicati al punto b) del presente articolo.

Capo III – Obblighi del concessionario

Art. 19 - Obblighi del concessionario

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e non è consentita la sub –concessione.
2. L'eventuale richiesta di subentro al concessionario dovrà essere presentata dall'avente diritto al servizio competente, che provvederà ad aggiornare l'atto di concessione (voltura), non ancora scaduto.
Nel caso di subentro nella concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche, alla domanda di subentro (voltura) della concessione dovrà essere allegata copia del bollettino di c.c. postale da cui risulta il pagamento del canone relativo all'intero anno solare di riferimento, eseguito dall'originario titolare della concessione.
La mancata presentazione al servizio comunale competente della domanda di subentro, entro i 30 gg. successivi al subentro stesso, determina l'occupazione abusiva dell'area ai sensi dell'art.4 c.2 (Occupazioni abusive) del presente Regolamento.
3. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione e la relativa ricevuta di versamento del canone;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, nonché le attrezzature ed opere installate;
 - c) provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione comunale con addebito delle spese al concessionario, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 13 c.2 (Contenuto della concessione);
 - d) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di 5 (cinque) annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o/e organi preposti al controllo;
 - e) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio agli uffici competenti, nel caso di modifica dell'intestatario del titolo concessorio o modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - f) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - g) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Amministrazione comunale;
 - h) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità;
 - i) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio dall'Amministrazione Comunale;
 - j) versare il canone alle scadenze fissate;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

- k) restituire l'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

TITOLO III- CANONE DI CONCESSIONE

Capo I – Istituzione e criteri di applicazione del canone

Art. 20 - Istituzione ed oggetto del canone per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade ed aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a pubblico passaggio costituita nei modi di legge, costituisce presupposto per il pagamento di un canone, in base a tariffa, da parte del titolare del relativo atto di concessione. Sono inoltre considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti all'Amministrazione comunale individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.
2. Il canone di concessione, di cui al presente Titolo III, ha natura giuridica di entrata patrimoniale.

Art. 21- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione od, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area occupata, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di constatazione della violazione. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti, anche di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone e delle eventuali indennità.
2. Qualora aree private vengano destinate ad un uso pubblico in forza di convezioni o atti unilaterali d'obbligo sottoscritte dai proprietari dell'area o dai soggetti attuatori dell'intervento edilizio, a favore del Comune, l'Amministrazione comunale si riserva di riscuotere l'eventuale Cosap, dovuta per l'occupazione di tali spazi, in caso di mancato accordo tra questi e l'occupante di fatto, ove persona diversa dai primi, dal proprietario stesso o dal soggetto attuatore dell'intervento.
3. In caso di subentro, in corso d'anno, nell'occupazione con posteggio per il commercio su aree pubbliche, il canone annuale non può essere applicato più di una volta, ed il pagamento è dovuto, per l'intero anno solare, dall'originario titolare della concessione. La relativa ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla domanda di subentro.
4. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento da parte dell'occupante di fatto di indennità e di sanzioni, così come indicato al successivo art.32 (Sanzioni per occupazioni abusive) del presente Regolamento.

Art. 22- Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base dei seguenti elementi
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione comunale per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) tipologia particolare di occupazione, tale da giustificare la determinazione forfetaria del canone.
2. Le tariffe sono definite annualmente dalla Giunta comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

Art. 23 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che degli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in base alla loro importanza



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Ai sensi dell'art.63 c.2 del D.Lgs 446/97 e s.m.i. ed in conformità ai criteri dettati dal precedente comma 1, si suddivide il territorio comunale nelle seguenti categorie di importanza:
 - 1^a categoria;
 - 2^a categoria;
 - 3^a categoria;come dettagliato nell'allegato 'A', parte integrante del presente Regolamento.

Art. 24 - Entità dell'occupazione

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati, con arrotondamento alle frazioni al metro quadrato superiore, quale risulta dal provvedimento di concessione, ovvero in caso di occupazione abusiva, dal relativo verbale di accertamento. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
3. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posteggio assegnato con l'atto di concessione.
4. Per le occupazioni temporanee la superficie computabile per la determinazione del canone corrisponde a quella effettivamente utilizzata ed indicata nell'atto di concessione;
5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, purchè compresi nella medesima area.
6. Per le occupazioni con distributori automatici in genere la superficie di riferimento per determinazione del canone è quella corrispondente all'area occupata dall'apparecchiatura.
7. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone di cui all'art. 63, co. 2 lett. f), del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 s.m.i. .
8. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e di persone. Il canone viene corrisposto dal momento in cui le strutture di gioco e divertimento sono installate, parzialmente o completamente, sul suolo pubblico, indipendentemente dall'accessibilità da parte del pubblico e fino a che non verranno completamente rimosse.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri.
10. Qualora vengano realizzate delle attività di manomissione del suolo e sottosuolo (scavi) la superficie considerata, ai fini del calcolo del canone per l'occupazione del suolo pubblico, include, oltre all'area oggetto dell'intervento, anche la superficie limitrofa occupata da attrezzature (es. transenne, materiali, macchinari, ect.), salvo quanto disposto al punto successivo.
11. Nel caso di chiusura di tratti stradali al fine dell'esecuzione di lavori o della predisposizione di cantieri, la superficie, ai fini del calcolo del canone, è definita con riferimento all'intera area, espressa in mq, oggetto dell'interruzione.
12. Per i passi carrai di accesso ai distributori di carburanti l'occupazione di suolo pubblico, ai fini della determinazione del canone, è commisurata all'area destinata alla regolare circolazione o



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

stazionamento di veicoli, ai sensi del Codice della Strada, tenuto conto del sacrificio derivante alla collettività per la sottrazione di suolo pubblico.

Art. 25 - Coefficiente moltiplicatore

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti di valutazione economica, suddivisi per tipologia di occupazione, riportati nell'allegato 'B', parte integrante del presente Regolamento.
2. Tale coefficiente misura, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs 446/97 s.m.i. il valore economico della disponibilità dell'area, in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché il sacrificio imposto alla collettività in seguito alla sottrazione all'uso generale della stessa ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione comunale per la salvaguardia dell'area stessa.

Art. 26 - Determinazione del canone

1. Il canone di occupazione di suolo pubblico è determinato sulla base della seguente formula:

$$C = mt \times Tar \times t \times Ka$$

dove:

C: è l'ammontare del canone;

mt: è l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati, arrotondata all'unità superiore;

Tar: è la tariffa giornaliera o annuale vigente, articolata in base alla classificazione delle strade in ordine di importanza, indicata nell'allegato 'A' al presente Regolamento;

t: è la durata dell'occupazione espressa in giorni per l'occupazione temporanea. In caso di occupazione permanente tale parametro è pari a "1" (uno) e si applica alla misura della tariffa definita annualmente;

Ka: è il coefficiente moltiplicatore specifico di ogni singola categoria di occupazione, con riferimento alla tipologia della stessa ed all'attività posta in essere con l'occupazione.

2. Al canone, così determinato, è aggiunto il rimborso delle spese conseguenti ad eventuali oneri di manutenzione, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, sostenute dall'Amministrazione comunale a carico del concessionario. Dallo stesso va invece sottratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dall'Amministrazione comunale per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero. Le occupazioni permanenti sono soggette ad un canone annuo. In caso di inizio o cessazione dell'occupazione in corso d'anno il canone verrà calcolato a partire dal primo giorno del mese in cui inizia l'occupazione e fino alla fine del mese a cui corrisponde la cessazione.

Art. 27 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate a canone, come di seguito indicato:
 - a) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa definita ai sensi dell'art. 63, co. 2 lett. f), del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 s.m.i.. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) l'ammontare complessivo, in ogni caso, del canone annuo dovuto all'Amministrazione comunale non può essere inferiore ad Euro 516,46.
2. La medesima misura del canone annuo, pari ad Euro 516,46, è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. E' fatto obbligo alle aziende di erogazione dei pubblici servizi, di cui al comma 1, di comunicare all'Amministrazione comunale, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il numero delle utenze attive.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

4. Il canone è versato, indipendentemente dall'ammontare, in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 28 – Casi particolari

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, l'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale, su proposto del servizio competente, può:
 - a) stipulare con terzi convenzioni in cui il canone è parzialmente o completamente compensato con prestazioni di pubblico interesse o utilità, o comunque quando si configura una situazione di tutela del prevalente interesse pubblico;
 - b) determinare specifici canoni tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione nel caso di eventi eccezionali (esposizioni, manifestazioni, ect) considerati di rilevante interesse per il territorio;
 - c) stipulare con terzi apposite convenzioni per l'utilizzo di suolo pubblico, incluso il soprassuolo e il sottosuolo, per lo svolgimento di particolari servizi pubblici, il cui corrispettivo viene determinato nella convenzione stessa;
 - d) definire la concessione di suolo ed aree pubbliche a favore di aziende del territorio e/o loro associazioni, con carattere prioritario,
 - e) in presenza di più richieste di occupazione per lo stesso luogo ed in generale quando è necessario per questioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica, determinando il canone in base all'offerta più vantaggiosa;
 - f) stabilire delle riduzioni delle tariffe nel caso di progetti di riqualificazione urbana o nell'ambito di progetti di sostegno alle attività commerciali.

Capo II – Esoneri

Art. 29 – Esoneri

1. Nell'ambito delle occupazioni di suolo pubblico si distinguono due tipologie di esoneri, di seguito elencate:

Occupazioni esenti

Sono esenti le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni con vetture destinate al servizio di pubblico trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- b) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e condutture d'acqua potabile nonché quelle realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete da parte di privati;
- c) le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simili di carattere stabile;
- d) le occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- e) le occupazioni, sia permanenti che temporanee, realizzate con tende fisse e retrattili. Per ragioni di arredo urbano, igiene e sicurezza l'Autorità competente può disporre la sostituzione e/o la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante. L'installazione delle stesse dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla delibera di Giunta comunale n.36 del 27.03.2003 s.m.i.
- f) le occupazioni destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita all'Amministrazione comunale al termine della concessione stessa;
- h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità e le aste e bandiere;
- i) le occupazioni per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante effettuato ai sensi del Titolo IV- Disciplina del commercio in forma itinerante del vigente regolamento per il Commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n.32 del 20.04.2005 s.m.i.;
- j) per operazioni di carico e scarico merce per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni stesse;
- k) le occupazioni per parcheggi destinati a portatori di handicap;
- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

Si precisa inoltre che l'occupazione di suolo pubblico realizzata mediante passi carrai, eccetto per quelli utilizzati dai distributori di carburanti, è gratuita e si ritiene concessa contestualmente al provvedimento di autorizzazione alla realizzazione del passo carraio stesso.

Occupazioni gratuite

In considerazione del minimo sacrificio imposto alla collettività e alle finalità di carattere pubblico, sono gratuite le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative Sociali (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 04.12.1997 n. 460 s.m.i., a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, dove non si perseguano fini di lucro. Sono escluse le aree presso le quali si esercita attività di vendita o di somministrazione.
- c) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonchè da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 s.m.i., per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, non funzionali allo svolgimento della propria attività, o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
- e) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, piante e fiori ornamentali, in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose;
- f) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a dodici ore;
- g) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore. E' fatto salvo il rilascio di apposita autorizzazione comunale di pubblica sicurezza;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali, intendendosi per aree cimiteriali quelle delimitate dalle mura perimetrali;
- i) occupazione descritte ai sensi dell'art.10 (Attivazione del procedimento amministrativo: richiesta di occupazione) comma 6 lettera c);
- j) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle dodici ore;
- k) le occupazioni effettuate per fini ornamentali con rastrelliere, porta-biciclette, fioriere, lampioncini e simili, bacheche, grate, botole, luminarie, arredi urbani, che non comportino intralcio per la circolazione e che hanno una prevalente utilità sociale. Tali occupazioni dovranno essere concordate preventivamente con la Polizia Municipale e il soggetto che le richiede dovrà rispettare tutte le prescrizioni contenute nel relativo nulla osta rilasciato dalla Polizia Municipale.

Al fine di semplificare l'attività amministrativa, le occupazioni appartenenti alla presente tipologia, sono sottoposte al procedimento previsto all'art.10 comma 6 del presente Regolamento.

TITOLO IV – VERSAMENTO DEL CANONE, SANZIONI, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Capo I – Versamento del canone

Art. 30 - Versamento del canone

1. Il pagamento del canone per le occupazioni temporanee deve essere effettuato, in un'unica soluzione, al momento del rilascio dell'atto di concessione o, comunque, entro la data di inizio dell'occupazione ed è condizione indispensabile per l'efficacia del provvedimento di concessione. In assenza del prescritto pagamento l'occupazione si considera abusiva ai sensi dell'art.4 (Occupazioni



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

abusive) del presente regolamento ed è soggetta alle sanzioni previste dal successivo art.32 (Sanzioni per occupazioni abusive).

2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone deve essere effettuato:
 - a) per il primo anno solare: all'atto del rilascio della concessione;
 - b) per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione: entro il 31 marzo di ciascun anno.Il titolare della concessione dovrà versare il canone in auto-liquidazione, indipendentemente dalla ricezione di ogni eventuale richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.
2. Fatto salvo quanto indicato all'art.27 c.4 (Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi), è consentito il pagamento rateale del canone qualora l'ammontare dello stesso sia superiore ad Euro 500,00, da eseguirsi in un numero di 3 (tre) rate, di pari importo, con scadenza 31.03, 30.06 e 30.09 di ogni anno. La prima rata deve, comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della nuova concessione o di variazione della precedente.
3. In caso di importi superiori ad Euro 5.000,00 l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere specifica garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata in conformità alla delibera di Giunta comunale n.131 del 11.11.2004 s.m.i.
4. In caso di mancato pagamento delle prime due rate il concessionario decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'interessato non avrà più diritto ad alcuna rateizzazione. L'Amministrazione comunale si riserva comunque di valutare caso per caso, le cause legate al mancato rispetto dei termini di rateizzazione accordati. E' fatto salvo quanto previsto al successivo art.31 – Sanzioni ordinarie ed al p.to 7 del presente articolo.
5. Il canone dovuto per occupazioni realizzate da parte dei titolari di posteggio nelle aree destinate a mercati settimanali è corrisposto con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.
6. In caso di ritardato pagamento del canone o delle rispettive rate sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale vigente.
7. Il versamento del canone va effettuato tramite il c.c. postale n. 626408 intestato al Comune di Granarolo dell'Emilia – Cosap Servizio Tesoreria, con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda se la frazione di euro è superiore o inferiore a € 0,50.
8. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Nel caso di versamento da parte dei titolari della concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche, dovrà essere inoltre indicato la causale del versamento del canone, il mercato o la fiera di appartenenza e l'identificazione del numero di posteggio, se assegnato.
9. L'Amministrazione comunale si riserva di definire nuove e diverse modalità di pagamento del canone e relativi oneri accessori, compresa l'eventuale riscossione tramite concessionario.

Capo II – Sanzioni

Art. 31 –Sanzioni ordinarie

1. Per le sotto indicate violazioni delle norme del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) ardito pagamento del canone o di parte o rata del canone:**
 - versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione pari al 10% dell'ammontare del canone dovuto;
 - versamento effettuato dopo il termine dei 30 gg. ed entro i 60 gg. dalla scadenza: sanzione del 20% dell'ammontare del canone dovuto.
 - b) omesso versamento del canone o di parte o rata del canone:** sanzione pari all'ammontare del canone o della parte o rata del canone maggiorato del 20%.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

euro, disposta dall'art. 16, comma 1, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 s.m.i. (Disposizione in materia di Enti Locali).

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento sono applicate con l'osservanza delle disposizioni – in quanto compatibili – comprese nel Capo I, Sezioni I e II della legge 24/11/81, n. 689 (Modifiche al sistema penale) s.m.i. e nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) s.m.i..
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o all'Amministrazione comunale.
5. In caso di recidiva nell'occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, si applicano altresì le sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 77/97 s.m.i. (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio).
6. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono accertate dal responsabile del servizio competente, il quale deve dare comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) s.m.i., dell'atto di contestazione di violazione all'interessato, con invito a prendere visione degli atti e documenti concernenti la violazione, a presentare memorie e a produrre documenti entro i termini di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione.

Art. 32 – Sanzioni per occupazioni abusive

1. Nei casi di occupazione abusiva, previsti all'art.4 (Occupazioni abusive) del presente Regolamento, siano esse permanenti o temporanee, si applica:
 - a) un'indennità pari al canone annuo che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 20%;
 - b) una sanzione amministrativa di importo pari alla predetta indennità già maggiorata;
 - c) le sanzioni eventualmente previste ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i (Nuovo Codice della Strada).
2. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, salvo l'ipotesi di protrazione oltre il termine di scadenza, per cui si computa il termine dalla decadenza della precedente concessione.
3. Quando l'occupazione è stata realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile l'indennità è applicata anche in relazione all'intero anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva; salvo prova contraria da parte dell'interessato.
4. E' fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell'art.4 (Occupazioni abusive) del presente Regolamento.

Capo III – Attività di controllo e riscossione coattiva, rimborsi e contenzioso

Art. 33 - Attività di controllo e riscossione coattiva

1. Il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare le somme dovute si prescrive nel termine di 5 (cinque) anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'articolo 2948 del Codice Civile.
2. Il responsabile del servizio competente controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti. Il responsabile del servizio competente provvede, inoltre, in caso di tardivo e/o parziale e/o omesso versamento, all'invio di apposito sollecito con raccomandata A/R, con invito ad adempiere entro il termine ivi indicato
3. Decorso inutilmente tale termine il responsabile del servizio competente provvede al recupero delle somme dovute avvalendosi dell'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 14 ottobre 1910, n. 639. Con tale ingiunzione si intima, al soggetto interessato, il pagamento di quanto dovuto nel



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Decorso i termini ed in carenza di regolarizzazione, la concessione decade automaticamente rendendo 'abusiva' il protrarsi dell'occupazione, a norma dell'art. 4 (Occupazioni abusive) del presente regolamento.

4. L'eventuale impugnativa dell'ingiunzione innanzi alla competente Autorità Giudiziaria potrà essere presentata nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di cui al punto precedente.
5. In caso di mancato pagamento dell'importo accertato con l'ingiunzione e in carenza di impugnazione dello stesso atto innanzi alla competente autorità giudiziaria, la riscossione coattiva viene effettuata ai sensi del DPR 29/9/1973, n. 602 mediante la formazione di apposito ruolo affidato al concessionario del servizio di riscossione. In tal caso, anche trascorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, la cartella esattoriale emessa dal concessionario assume valore di reiterazione dell'ingiunzione che non perde il suo originario titolo di atto esecutivo di accertamento dell'entrata.
6. In caso di affidamento del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nei commi precedenti è svolto dal concessionario.
7. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui ai commi precedenti. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dall'Amministrazione comunale per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 34 – Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme versate e non dovute provvede l'Ufficio competente su domanda dell'interessato ed accertata l'esistenza dei presupposti.
2. Sulla somma da rimborsare sono dovuti gli interessi, al tasso legale, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso da parte del contribuente.
3. Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. Gli interessati possono richiedere con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento.
4. Il rimborso del canone non è dovuto qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore a € 10,33.

Art. 35 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034/1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche - se e quanto dovuto - appartengono alla giurisdizione tributaria, così come previsto dal D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.
2. Con la medesima data viene abrogato il "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione O.d.G. n.93 del 25.11.1998 e s.m.i..
3. Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.
4. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

5. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, si intendono confermate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
6. Sono fatte salve eventuali convenzioni già sottoscritte dall'Amministrazione comunale con società erogatrici di pubblici servizi per le quali sono in essere specifiche condizioni in termini di godimento delle infrastrutture di rete, canoni e durata del contratto.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

ALLEGATO A) CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI

Toponimo della strada		Frazione attraversate	Categoria Cosap	
Tipo	Nominativo			
	Piazza dell' Agricoltura	G		1
	Via Aleramo S.	G		1
	Via dell' Artigianato	G		1
	Piazza Atene	G		1
	Via Badini	Q		1
	Piazza Bagneres de Bigorre	Q		1
	Via Ballina	G		3
	Via Bandiera I.	G		1
	Via Bettini	Q		1
	Via Bolognino	L		3
	Via Borsellino P.	G		1
	Via Brenti	G		1
	Via Budapest	G		1
	Via Buozzi B.	C		1
	Via Cadriano	C, V	cat.1 da Via Roma verso sud e viceversa, poi cat.2	
	Via Caduti per la libertà	Q		1
	Via Calabria nuova	Q		3
	Via Calabria vecchia	Q		3
	Via Calvino I.	L		1
	Via della Canapa	G		1
	Via Capitini A.	Q		1
	Piazza Carabinieri Caduti al Pilastro	G		1
	Via della Centuriazione	G		1
	Via Cerlacchia	G		3
	Via Chiesa	L	cat.1 in centro abitato, poi cat.2	
	Via dalla Chiesa C.A.	G		1
	Via Chiesa di Viadagola	V		1
	Via Costa A.	C		1
	Via D'Acquisto S.	Q		1
	Via Dante	G		1
	Via Deledda G.	G		1
	Via Di Vittorio G.	C		1
	Via Don Minzoni	C		1
	Via Due agosto 1980	C		1
	Via Duse E.	G		1
	Via Europa	G		1
	Via F.Ili Cervi	Q		1
	Via Falcone G.	G		1



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

<i>Toponimo della strada</i>		<i>Frazione attraversate</i>	<i>Categoria Cosap</i>
<i>Tipo</i>	<i>Nominativo</i>		
Via	Ferrari E.	C	1
Via	Foggia morta	G	3
Via	Foggia nuova	G	cat.1 nei primi 200 mt. sulla S.Donato poi cat.3
Via	Frullo	Q	1
Via	Gandhi	Q	1
Via	Gandolfi	C, V	cat.1 in centro abitato, poi cat.2
Piazza	dei Gelsi	G	1
Via	Ghiaradino	G	cat.1 in centro abitato, poi cat.2
Via	Giovanni XXIII	Q	1
Via	Golena di Savena	C	3
Via	Gramsci	Q	1
Via	Grandi A.	C	1
Via	del Grano	G	1
Via	Larghe	L	cat.1 in centro abitato, poi cat.2
Via	del Latte	G	1
Via	del Lavoro	Q	1
Via	Lazzari G.	Q	1
Via	Lennon J.	C	1
Piazza	Lisbona	G	1
Via	Londra	G	1
Via	Madrid	G	1
Via	Marana	G	3
Via	Marciatori	V	1
Via	Marconi G.	G, V	2
Via	Marsiglia nuova	G	2
Via	Marzabotto	Q	1
Via	Massarenti	C	1
Via	Matteotti G.	C	1
Via	Matteucci P.	G	1
Via	Minghetti M.	C	1
Via	Montale E.	V	1
Via	Montessori M.	G	1
Via	Monti	Q	cat.1 in centro abitato, poi cat.2
Via	del Mulino	G	1
Via	Neri L.	G	1
Via	Nuova	C	1
Piazza	Otto Marzo	G	1
Via	Parigi	G	1
Via	Pascoli G.	G	1
Via	Passerotta	G	1



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

Toponimo della strada		Frazione attraversate	Categoria Cosap
Tipo	Nominativo		
	Via del Passo	C	2
	Via Pertini S.	Q	1
	Via della Piantata	G	1
	Piazza del Popolo	G	1
	Via Porrettana	L	cat.1 in centro abitato, poi cat.2
	Via Praga	G	1
	Via Prati	Q	2
	Via Primo maggio	Q	1
	Via Quattro novembre	C	1
	Via Reggiani	G	2
	Via della Repubblica	G	1
	Via della Resistenza	G	1
	Via del Risorgimento	Q	1
	Via Rizzoli E.	G	1
	Via Rodari G.	L	1
			cat.1 in centro abitato poi cat.2 nel tratto Via Cadriano SS64 e dopo la fine del centro abitato in direzione via Marana
	Via Roma	G, V	
	Via Rotta di Savena	L	3
	Via Salmi	L	3
	Via San Donato	G, Q	1
	Via San Marino	L	1
	Via Santa Brigida	G	3
	Via Savena abbandonato	G, V, L	3
	Via Scuole	L	3
	Via della Seta	G	1
	Via Silone I.	Q	1
	Largo delle Spighe	G	1
	Via dello Sport	V	1
	Via Stoccolma	G	1
	Via Tartarini	G, V	2
	Via Trapanino	G	3
	Via Turati	Q	1
	Via Venti settembre	C	1
	Via Venticinque aprile	C	1
	Via Venture	L	3
			cat.1 da Bologna fino alla Trasversale, poi cat.2
	Via Viadagola	Q, V	
	Piazza Vienna	G	1
	Via Zonarelli Z.	G	1



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

<i>Toponimo della strada</i>		<i>Frazione attraversate</i>	<i>Categoria Cosap</i>
<i>Tipo</i>	<i>Nominativo</i>		
Via	Zenetta	Q	1
Via	Giosuè Carducci	G	1
Rotatoria	Andrea Moneta	G	1

Legenda frazioni attraversate:

G (Granarolo capoluogo), Q (Quarto Inferiore), C (Cadriano), L (Lovoletto), V (Viadagola)



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

ALLEGATO B) COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Tipologia di occupazione	Coefficiente moltiplicatore
Manifestazioni	
a) Manifestazioni politiche, culturali sportive e ricreative, limitatamente alle aree di vendita e somministrazione	0,1
Spettacoli viaggianti	
b) Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,2
Ambulanti/Produttori agricoli	
c) Ambulanti e produttori agricoli a carattere permanente	0,6
d) Ambulanti e produttori agricoli su area pubblica attrezzata	0,26
e) Ambulanti e produttori agricoli a carattere temporaneo	0,2
Pubblici esercizi	
f) Pubblici esercizi a carattere permanente (inclusi chioschi)	0,6
g) Pubblici esercizi a carattere temporaneo (inclusi chioschi)	0,2
Edicole	
h) Occupazioni a carattere permanente (inclusi chioschi)	0,55
Attività commerciali	
i) Occupazioni a carattere permanente (inclusi chioschi)	0,6
Distributori carburanti	
j) Area esercizio attività	1,2
k) Passi carrai	1,2
Distributori automatici	
l) Distributori automatici in genere	1,2
Altro	
m) Attività edilizia	0,6
n) Scavi	1
o) Artigiani dell'ingegno, espositori, mestieri ambulanti, ect.	1
p) Altre occupazioni non previste nei punti precedenti	1